

# Specie CACCIABILI

**Decisamente originale  
la costruzione della legge  
quadro in ordine alle specie  
che possono essere fatte oggetto  
di prelievo venatorio**

**N**el testo della legge quadro, dedicata alla protezione della fauna selvatica omeoterma, questa viene dichiarata semplicemente oggetto di tutela, nel mentre alcune specie risultano "particolarmente protette".

Vengono individuate delle specie estranee all'applicazione normativa (talpe, ratti, topi, arvicole e, da poco, nutrie) e le specie cacciabili.

A metà del guado, il resto della fauna selvatica che non è particolarmente protetta (come il lupo, la martora, il gatto selvatico, lo sciacallo dorato, l'orso, la puzzola, la lontra, la lince, il cervo sardo ed il camoscio appenninico) ma nemmeno cacciabile, come ad esempio la marmotta e lo stambecco.

GIACOMO  
NICOLUCCI



Peraltro, la fauna particolarmente protetta, con tanta minuzia ricompare soltanto fra le sanzioni. Che sia, dunque, protetta o particolarmente protetta, la l. 157/1992 non se ne (pre) occupa. La tutela, cioè, che caratterizza il testo del provvedimento normativo si esaurisce nel divieto venatorio, sanzionato in un'ancipite previsione:

- «l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2»;
- «l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, mufone sardo».

C'è da chiedersi come mai lo stambecco

sia sanzionato allo stesso modo dell'abbattimento di un orso o di un camoscio appenninico quando non è tra le specie particolarmente protette: altra svista del legislatore o recondito ed oscuro motivo?

Vi è, però, che la struttura siffatta appare genericamente rigida.

L'elasticità è un concetto che nell'universo giuridico sta a corrispondere l'adattabilità normativa rispetto all'evoluzione storica sociale che la circonda. Leggi elastiche sono quelle che al mutare dei tempi non abbisognano di essere modificate.

Certo non si può dire la stessa cosa della 157/1992, e in ispecie della cristallizzazione in un testo normativo di concetti faunistici, anzi di dati faunistici, che risultano comunque condizio-


nati da un contesto storico, oppure legati a fenomeni etico-sociali (così l'ammettere o il vietare il prelievo a determinate specie soltanto per una sorta di espressione empatica).

Prendiamo una specie ad esempio, fra quelle considerate particolarmente protette, come lo sciacallo dorato. Nulla quaestio in ordine alla sua (ancora) rara diffusione nel nostro Paese. Altrettanto può dirsi in ordine al fatto che sia specie cacciabile in altri Paesi d'Europa, come per tradizione e come per espressa previsione di legge; così come nel 1992, da queste parti, è stato dichiarato prelevabile il coniglio selvatico. Qualora, però, vi fosse una inaspettata proliferazione dello sciacallo dorato lungo lo Stivale non si arriverebbe mai a dichiarare aperta la caccia alla specie, ma soltanto ad ammetterne quella forma distorta e poco consona del "controllo" ex art. 19. Con l'assurdo sostanziale di vedere la specie cacciabile dall'altro lato dell'Adriatico e protetta ma controllabile di qua. Ciò perché portare un inserimento in Parlamento della specie fra quelle cacciabili di cui all'art. 18, sottraendola dalle specie particolarmente protette, sicuramente conseguirebbe una levata di strali da parte del mondo animalista tale da far sì che pochi parlamentari si esponessero sino a tal punto.

Un cul de sac? Probabile!

Meglio avrebbe fatto il legislatore se avesse lasciato ad un organo tecnico la semplice ammissione o negazione del prelievo venatorio sulla base di criteri strettamente faunistici. Magari edificando, a latere, una piattaforma normativa di tutela di specie di animali selvatici approntabile all'occorrenza, ovvero nel momento in cui si manifesti la necessità di costruire un cordone di protezione adeguato alle esigenze biologiche della fauna selvatica da tutelare ed in grado di incidere trasversalmente su altre materie (edilizia ed urbanistica, disciplina del territorio, prevenzione degli inquinamenti, ecc.).

E si tenga conto che, anche oggi, la semplice modificazione dell'elenco delle specie di cui all'art. 18 comma 1 è alquanto complessa e farraginosa e lascia intendere, con il riferimento alle "vigenti direttive comunitarie", ancora una volta, un peso normativo sbilanciato sull'avifauna, poco riequilibrato dal parallelo richiamo al-



le "convenzioni internazionali sottoscritte": «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio» (art. 18 comma 3).

In altri e più semplici termini, l'astratta e

meramente ipotetica apertura (o riapertura) futura della caccia al lupo, orso, camoscio appenninico, martora ecc., al di là di aspetti emozionali o tecnico-faunistici, impone un passaggio in Parlamento. Discutibile, anche, se l'istituto del "controllo" ex art. 18 comma 2 possa essere disposto verso la fauna particolarmente protetta. In questo senso, scenari verosimili potrebbero divenire ingestibili. E lo dimostra il clamore suscitato dal recente episodio che ha riguardato l'orsa Daniza...

Il problema, in realtà, è anche più immanente e riguarda il prelievo di quelle specie a metà del guado che da anni interessano un sommo conflitto fra l'apparato centrale dello Stato e la Provincia autonoma di Bolzano, giacché il Governo impugna costantemente i provvedimenti che legittimano una sorta di prelievo in deroga per (fra altro) marmotta e stambecco.

Specie, per le quali, invece, è oggi possibile seguire la strada dell'art. 18 comma 3.

Senza sottacere il parere favorevole già espresso dall'Ispra (allora INFS) nel 2004, quanto al prelievo dello stambecco, che si segnala per la florida affermazione secondo cui: «l'avvio di un'attività venatoria ben regolamentata, a carico delle colonie già sufficientemente affermate e presenti in territori ove la caccia è consentita, può essere ritenuta accettabile sul piano biologico e tecnico e potrebbe stimolare il mondo venatorio ad un coinvolgimento diretto nel promuovere un'ulteriore espansione delle popolazioni e dell'areale complessivo».

Ottima lettura che pone in luce gli effetti positivi di un coinvolgimento del cacciatore nella gestione faunistica a pieno titolo. Peccato che dieci anni son trascorsi ed il parere, in uno con le idee propositive che ne son seguite, ancora aleggia nel nulla di fatto. ■